



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 746/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
20/05/2021 U-rsp/4240/2021

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Proposta della società TRES Energia per la fornitura di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale.**

Cari Presidenti,

con la presente si segnala che è stata approvata la proposta di TRES Energia S.r.l. per la fornitura di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale per i professionisti iscritti agli ordini professionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche.

In sintesi, la convenzione prevede i seguenti elementi:

- l'offerta è composta da una tariffa variabile, ovvero il prezzo all'ingrosso della materia prima maggiorato di uno spread fisso pari a 0,0085 €/kWh per l'energia una **fornitura 100% GREEN senza costi aggiuntivi** e 0,12 €/Smc per il gas;
- nessun vincolo di durata contrattuale;
- non è richiesto alcun costo di switch né deposito cauzionale;
- il passaggio ad un nuovo fornitore non prevede alcuna interruzione di fornitura.

Come aderire alla convenzione: la convenzione è attivabile **solo online** accedendo al sito www.tresenergia.it alla sezione DIVENTA CLIENTE inserendo il codice convenzione **RPT**. Potranno avere accesso alla convenzione anche i dipendenti degli Ordini aderenti alla Rete con le forniture ad uso domestico.

Contatti per assistenza:

Numero Verde: 800 642 539

Mail: clienti@tresenergia.it

Whatsapp: 340 2496622

Facebook: TRESenergia

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



Allegato: proposta convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

Convenzione riservata ai professionisti iscritti agli ordini professionali aderenti alla RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE (RPT) per la fornitura di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale

Premessa: la TRES Energia S.r.l. e la RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE (RPT) al fine di cogliere l'opportunità delle recenti disposizioni normative dell'ARERA (Autorità dell'energia elettrica e gas) che hanno stabilito la progressiva fine del mercato tutelato, convengono di divulgare questa informazione a tutti i Professionisti degli ordini che aderiscono a RPT, proponendo una convenzione per la stipula di contratti di fornitura di energia elettrica verde al fine di contribuire alla diminuzione di CO₂.

1. **A chi è rivolto:** Professionisti iscritti agli ordini professionali aderenti a RPT;
2. **Validità:** sino a revoca da parte di una delle controparti da far pervenire con un preavviso di 6 mesi.
3. **Condizioni generali di contratto per gli iscritti:** Si rimanda ad (allegato A). Il contratto è conforme a tutte le prescrizioni e contiene i riferimenti normativi previsti dalle delibere di ARERA. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
4. **Condizioni economiche del contratto:**
 - a. **energia:** l'offerta prevede ENERGIA VERDE con un listino con prezzo variabile: composto dal P.U.N. prezzo unico nazionale, pubblicato per fasce su base mensile sul sito del GME (<http://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>), e da uno spread €/KWh. Per l'anno 2021 sarà proposta l'offerta allegata. (Allegato B).
 - b. **gas:** l'offerta prevede un listino con prezzo variabile; composto dal CMEM a cui va aggiunto uno spread fisso: 0,12 €/Smc, applicato ai quantitativi di gas naturale prelevati dal contatore. (Allegato C).

Tres si riserva nel corso della convenzione di aggiornare l'offerta dandone preventiva comunicazione entro 2 mesi prima della sua decorrenza.

5. **Oneri accessori:** Non è richiesto alcun costo di switch né deposito cauzionale. Non è prevista alcuna interruzione di fornitura.
6. **Modalità di accesso alla convenzione:** è attivabile sono online accedendo al sito www.tresenergia.it alla sezione DIVENTA CLIENTE inserendo il codice convenzione CNL. (Allegato C).
7. **Contatti per assistenza:** TRES ha attivi i seguenti canali di contatto: Numero Verde 800 642 539 – Mail: clienti@tresenergia.it - Whatsapp 340 2496622 - FB TRESenergia.
8. **Report:** al fine di valutare l'impatto ed i risvolti ambientali di questa convenzione, TRES si impegna a fornire su base trimestrale il valore di risparmio di CO₂ in relazione all'esito delle acquisizioni contrattuali.

9. **Trattamento dei dati personali:** ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito “Normativa Privacy”), per dati personali (di seguito “Dati”) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si comunicano reciprocamente quanto segue:

- a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all’esecuzione dell’Accordo ed agli adempimenti di legge;
- b) i suddetti Dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati ad effettuare incassi e pagamenti, a soggetti autorizzati alla revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell’UE o extra UE, nell’ambito degli enti preposti all’adempimento dell’Accordo;
- c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l’adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e riservatezza dei Dati;
- d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l’esecuzione dell’Accordo.

In ogni caso, ambo le Parti si sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy. Ciascuna Parte garantisce che, prima della trasmissione all’altra Parte di Dati di dipendenti o collaboratori o autorizzati ad adempiere all’Accordo, agli stessi sarà fornita, senza alcun onere o costo, informativa idonea ed atta a sollevare l’altra Parte da qualsiasi responsabilità in merito a trattamenti di Dati non autorizzati. Ciascuna Parte manleva l’altra Parte da ogni danno o pregiudizio che ciascuna di esse dovesse subire a seguito della mancata ottemperanza da parte di una delle due Parti agli impegni di cui sopra.

10. Obbligo di riservatezza

Ciascuna Parte farà il possibile per assicurare che le attività oggetto del presente Accordo non arrechino danno e/o pregiudizio all'immagine e/o al buon nome dell'altra, impegnandosi a tal fine a conformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti disciplinanti la materia.

Le Parti s'impegnano a mantenere il più stretto riserbo e detto riserbo verrà mantenuto anche rispetto a qualsiasi altra notizia e informazione - nel più ampio significato di detti termini - appresa su cose, fatti e progetti delle Parti di cui le parti stesse dovessero venire a conoscenza in via diretta, indiretta ed anche per caso fortuito.

11. Foro Competente

Qualsiasi controversia possa sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva e vincolante del Foro di Roma


Data 10/05/2021

Rete delle Professioni Tecniche



TRES Energia

TRES ENERGIA SRL
L'Amministratore Unico



Allegati:

- A- Condizioni generali di contratto**
- B- Condizioni economiche energia**
- C- Condizioni economiche gas**
- D- Modalità di accesso alla convenzione**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE Mercato Libero

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del presente Contratto ("Contratto") è la fornitura disgiunta o congiunta di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e dei servizi accessori da parte di TRES ENERGIA S.r.l. (di seguito "Fornitore") presso i Punti di Fornitura del Cliente, come da Richiesta di Fornitura.

1.2 Fanno parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, anche la Proposta di Contratto, le Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura che, se derogatorie, prevalgono sulle Condizioni Generali, nonché gli eventuali altri Allegati contrattuali che il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, dichiara di conoscere ed espressamente accettare.

1.3 Il Fornitore possiede i requisiti necessari per legge per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai Clienti finali, in accordo con il d.lgs. n.79/99 e il d.lgs. n. 164/00 e nel rispetto delle normative e delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

1.4 Per Cliente si intende il Cliente allacciato alla rete di Distribuzione locale, nel rispetto delle normative vigenti, alimentato per quanto riguarda l'energia elettrica in bassa (BT) o in media (MT) tensione e per il gas naturale alle pressioni rese disponibili dal Distributore della rete locale.

1.5 Si applicano le deliberazioni dell'AEEGSI che abbiano carattere inderogabile, pubblicate sul sito internet www.autorita.energia.it, i cui riferimenti contenuti nel presente Contratto sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni. Si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto disposizioni di legge o regolamentari che si renderanno obbligatorie ed altresì implicitamente abrogate le clausole che dovessero risultare incompatibili con tali disposizioni obbligatorie.

1.6 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nel Modulo di adesione ("Proposta di Contratto"), nelle Condizioni Generali di Fornitura ("CGF") e nelle Condizioni Tecnico Economiche ("CTE"). Nei casi previsti dall'art. 12 del Codice di Condotta Commerciale, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui all'art. 14 delle presenti CGF. Il Cliente può anticipare il diritto di ripensamento, entro lo stesso termine, a mezzo fax al numero 06.98230908 in tal caso dovrà comunque inviare la raccomandata, a fini di conferma, entro le 48 ore successive alla trasmissione del fax. Il Cliente domestico ha la facoltà di richiedere l'attivazione della fornitura entro la scadenza del periodo di ripensamento. In tal caso, qualora il Cliente eserciti comunque la facoltà di ripensamento, è tenuto a corrispondere alla Società gli eventuali costi generati fino al momento in cui il Cliente ha comunicato alla Società il suo recesso rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto. In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax).

2.2 L'attivazione della fornitura è subordinata alle regole tecniche ed amministrative del Distributore locale competente. Qualora la fornitura non possa avere inizio entro la data presunta indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente indicando la nuova data di attivazione. E' inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardo avvio della fornitura.

2.3 L'efficacia del Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è condizionata al fatto che:
a) abbia avuto buon esito la procedura di cambio del fornitore (switching) presso il Distributore locale; b) il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio fornitore (switching); c) il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09 da parte dell'esercente la vendita uscente; d) con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell'impresa di Distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del PdR e/o POD, anche su un PdR e/o POD diverso da quello per cui si chiede l'accesso; e) abbia avuto esito positivo la verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e abbiano avuto esito positivo le valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza: (i) di protesti, pregiudizievole, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, (ii) di morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi. Nei casi di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) sarà, pertanto, facoltà del Fornitore revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura presentata al Distributore locale competente, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) ed e) verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà l'impresa di Distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PdR e/o POD oggetto di richiesta di switching: i) l'eventuale chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del PdR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; vi) l'accessibilità o meno del PdR.

2.4 Il Fornitore si riserva, infine, la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nelle seguenti ulteriori ipotesi: mancato ottenimento di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione, Factoring o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale.

2.5 Ai verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti artt. 2.3 e 2.4 il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente e il Contratto sarà da intendersi automaticamente risolto di diritto, senza responsabilità alcuna del Fornitore. Le condizioni di cui ai precedenti artt. 2.3, lett. b), c), d) e 2.4 si intendono ad esclusivo vantaggio del Fornitore che vi potrà, pertanto, rinunciare.

2.6 Nell'ipotesi di attivazione congiunta di gas naturale e energia elettrica, nei casi di cui ai precedenti artt. 2.3, 2.4, il Fornitore si riserva di attivare anche una sola delle due forniture.

2.7 Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto dichiara che i dati forniti per la conclusione del Contratto sono esatti e veritieri ed aggiornati e che lo stesso comunicherà ogni possibile variazione del medesimo; di avere la titolarità e il diritto all'utilizzo degli impianti, i quali risultano a norma di legge ed adeguati alla portata e/o potenza richiesta.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E PENALE

3.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e decorre dal primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore. I Clienti titolari anche di un solo sito in MT o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno rinunciano espressamente a recedere dal Contratto per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

3.2 In ipotesi di Contratto di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale il recesso e qualsivoglia titolo da una delle due forniture non comporta automaticamente il recesso dall'altra.

3.3 Nel caso di un cliente titolare anche di un solo sito in MT o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno che receda violando il termine dei 12 (dodici) mesi, TRES si riserva la facoltà di fatturare una penale di € 100,00/MWh per l'energia ed € 100,00/Smc per il gas sugli ultimi consumi fatturati.

3.4 In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto (voltura, disalimentazione, ecc.), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originarie dal contratto stesso, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura.

3.5 In merito alla fornitura di gas naturale, qualora il termine della fornitura o il recesso non coincidesse con la fine dell'anno termico e qualora un nuovo fornitore diverso da TRES subentrasse nel rapporto di fornitura con il Cliente, quest'ultimo si impegna a richiedere al nuovo fornitore di subentrare integralmente nella capacità giornaliera riportata nel presente Contratto e impegnata dalla medesima TRES per la fornitura del Cliente. In caso questo non avvenga o avvenga solo in parte, il Cliente si impegna a sostenere i maggiori oneri dovuti dal Fornitore a Snam Rete Gas fino al termine dell'anno termico in corso.

ART. 4 – USI CONSENTITI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ – CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA – APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

4.1 Il Cliente non può utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti dal Fornitore per usi diversi e/o in luoghi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, né cedere o rivendere il gas naturale e/o l'energia elettrica a terzi sotto qualsiasi forma, effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno. Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni variazione dei dati, comprese modifiche della destinazione d'uso, funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di Distribuzione. Il Cliente è tenuto ad utilizzare la fornitura in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

4.2 Il Cliente è l'unico responsabile degli impianti ed apparecchiature per la fornitura del Cliente stesso, anche in merito alla loro conservazione, integrità e buon funzionamento e dovrà comunque assicurare ogni malfunzionamento tempestivamente.

4.3 Il servizio di Distribuzione cui è collegato il punto di prelievo e/o di riconsegna viene garantito dall'impresa di Distribuzione locale rispettivamente competente che gestisce l'impianto stesso. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'impresa di Distribuzione locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio e rende disponibile un recapito di Pronto intervento per le emergenze. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del Distributore competente al quale il Cliente dovrà rivolgersi anche per tramite del Fornitore, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4.4 Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile della qualità della somministrazione della fornitura, per le ipotesi di diminuzione di pressione o diminuzione del gas somministrato o irregolarità nella fornitura del gas naturale e/o energia elettrica dovute ad atti o omissioni del Distributore, malfunzionamento o disfunzioni della rete di Distribuzione, ivi comprese le sospensioni/interruzioni della stessa fornitura dovute anche ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore locale. Inoltre il fornitore, in qualità di grossista, non risponde di eventuali danni arrecati a valle del punto di prelievo/riconsegna, anche se originali a monte dello stesso.

4.5 Il Fornitore e il Distributore competente, ed eventuali loro incaricati, hanno il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o concesso a possibili prelievi fraudolenti.

4.6 Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del gruppo di misura di proprietà del Distributore può richiedere l'accertamento del corretto funzionamento al Fornitore che inoltra la richiesta al Distributore competente; i relativi oneri saranno a carico del medesimo Cliente nel caso in cui la verifica richiesta conduca all'accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente; se la verifica, invece, dimostra l'irregolare funzionamento del misuratore, le spese delle prove e delle riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore e la ricostruzione dei consumi avverrà sulla base delle prescrizioni normative vigenti.

ART. 5 – MANDATI – TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, SCAMBIO SUL POSTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE

5.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto e relativamente al punto di prelievo oggetto del Contratto stesso, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore, che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario"), per la stipula dei seguenti contratti: a) Contratto di Trasporto e, ove ne ricorra il caso contratto di Scambio sul Posto, con il Distributore; b) Contratto di Dispacciamento con Terna. Il Cliente conferisce al Fornitore, altresì, mandato con rappresentanza a sottoscrivere il Contratto di Connessione alla rete elettrica allegato al Contratto di Trasporto. I mandati sono a titolo gratuito; essi cesseranno, insieme ai servizi oggetto dei suddetti contratti, alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto. Il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai predetti contratti ed il Cliente rimane comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento dei mandati e si impegna a collaborare con il Fornitore per lo svolgimento dei suddetti contratti, fornendo ogni documentazione ed informazioni necessaria e provvedendo al pagamento di ogni onere, spesa o contributo sostenuti dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi.

5.2 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore competente eventuali proprie richieste di esecuzione di attività relative alla gestione dei punti di fornitura. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C-T alla Delibera 654/2015/R/vel e ss.mm.ii, inclusa la componente GTS al sensi della Delibera 646/2015/R/vel, Allegato A – TIOE e ss.mm.ii., e del Codice di Rete (Del. 107/06 e ss.mm.ii.) per la distribuzione del gas naturale, il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente un corrispettivo forfetario di importo pari a 50 euro + iva. Per le pratiche che richiedono un sopralluogo del Distributore il Cliente riconoscerà al Fornitore il 15% del costo del preventivo del Distributore.

5.3 Il Cliente, nei casi di cui all'art. 3.2, conferisce al Fornitore mandato con rappresentanza a comunicare la sua volontà di recedere dal contratto sottoscritto con il venditore uscente.

ART. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 I prezzi per la fornitura di cui al Contratto sono espressi nel relativo allegato Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura che, relativamente al periodo di validità e per le voci di costo indicate, prevalgono in ogni caso su ogni altra disposizione contrattuale.

6.2 Oltre ai corrispettivi di cui all'allegato Condizioni Tecnico Economiche, al Cliente verranno addebitati in fattura: 1) per la fornitura di gas naturale: a) i corrispettivi relativi al servizio di trasporto, dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione, distribuzione e misura, oltre ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto per legge e/o da delibere dell'AEEGSI; b) commercializzazione e vendita, ed eventualmente maggiorata; IVA, tasse, imposte ed oneri attualmente in vigore o che saranno istituite dalle autorità preposte; eventuali altre componenti tariffarie e/o maggiorazioni presenti o eventualmente introdotte dalle Autorità competenti, anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre precedenti previste dalla normativa di settore.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE Mercato Libero

2) per la fornitura di energia elettrica: a) i corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura, oltre ogni altro: e/o passante presente e futuro previsto per legge e/o da delibera dell'AEEGSI, nonché previsto dai mandati di cui all'art. 5; il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso come da delibera AEEGSI 633/2016 ed eventuali altri oneri introdotti; b) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento, disposti dall'AEEGSI e/o da Terna SpA in capo ai gestori del dispacciamento e/o operatori del mercato elettrico, a fronte dei mandati di cui all'art. 5 per la fornitura di energia elettrica, applicati anche alle perdite di rete, secondo la Del. AEEGSI 111/06 e ARG/elt n. 107/09 (Testo Integrato Settlement) e ss.mm.ii., e comunque non inferiore ai valori della tariffa tutelata dell'AEEGSI; c) maggiorazioni, corrispettivi per commercializzazione e vendita, ed ulteriori componenti ed oneri: i corrispettivi per le maggiorazioni, incluso i valori per il servizio di invio delle misure orarie ed altri valori che sarebbero a carico del Cliente e comunque non inferiori a quelli previsti dall'AEEGSI in maggior tutela o in salvaguardia (per esempio i corrispettivi A ed UC, MTC, TRAS); i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla delibera AEEG ARG/elt 107/09 ss.mm.ii.; eventuale corrispettivo unitario di reintegrazione oneri di salvaguardia; il corrispettivo PCV a remunerazione delle attività commerciali, eventualmente maggiorata come previsto dalla Delibera 301/2012/R/vel, Allegato A - TM- ss.mm.ii., composto da una componente fissa e variabile, eventualmente maggiorata; un eventuale corrispettivo per il Conguaglio Compensativo, come previsto dalle Del. 278/07 e 107/09 ss.mm.ii., un eventuale contributo di perequazione; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente tra il Cliente e il Distributore; IVA, tasse, imposte ed oneri attualmente in vigore o che saranno istituite dalle autorità preposte; ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti, in materia di energia elettrica; d) qualora sussistessero a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, anche secondo il D.lgs. 79/99, il Fornitore si riserva di addebitarli all'energia prelevata dal Cliente, incluse le relative perdite di rete ed ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti; e) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica.

6.3 Il prezzo del gas naturale, che il Fornitore applicherà ai prelievi, verrà adeguato in funzione del PCS e del coefficiente C comunicati dal Trasportatore o dal Distributore Locale ed approvati dall'AEEGSI. Comunque le caratteristiche del gas naturale potranno essere oggetto di variazione in accordo con le norme e disposizioni vigenti.

ART. 7 – CONSUMI ED AUTOLETTURE

7.1 Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi e del relativo servizio di misura, in accordo con le modalità stabilite dal TM (All. A alla Del. 301/2012/R/vel e ss.mm.ii.) per l'energia elettrica e dal Codice di Rete e dal TNG (All. A alla Del. ARG/GAS 64/08 e ss.mm.ii.) per il gas naturale e secondo ogni altra normativa del settore. In caso di tentativo di raccolta della misura del gas naturale non andato a buon fine l'impresa di Distribuzione è tenuta ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando apposita nota informativa cartacea.

7.2 Il Cliente potrà provvedere all'autolettura del contatore del gas naturale o di energia elettrica a mezzo del servizio messo a disposizione dal Fornitore ed indicato in fattura, ai sensi dell'Al. A del. 463/2016/R/com (Testo Integrato in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale –TF)

7.3 Il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS o che ha una fornitura gas dotata di un punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio fornitore ai sensi della del. 100/2016/R/com. Il dato dovrà essere fornito mediante i canali di comunicazione di cui all'art. 14. Il Cliente potrà comunicare l'autolettura:

- tra il 5° giorno lavorativo prima e il 3° lavorativo dopo la decorrenza della voltura; - fino al 5° giorno lavorativo prima della decorrenza dello switch, contattando il Fornitore Uscente; - fino al 3° giorno lavorativo dopo la decorrenza dello switch contattando il Fornitore Entrante. Il Distributore verificherà il dato comunicato dal Cliente; qualora fosse confermato, il valore viene utilizzato come un'autolettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura ovvero del cambio fornitore, il valore viene ricalcolato considerando tale differenza.

7.4 Il Cliente accetta che le rilevazioni dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica eseguite dal Distributore rispettivamente competente e comunicate al Fornitore ai fini della fatturazione, anche a conguaglio, siano vincolanti nei suoi confronti ad ogni effetto.

ART. 8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI – MOROSITÀ, PROCEDURA DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Il Fornitore fatturerà i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi effettivi di gas naturale e/o energia elettrica fornito/a il mese successivo a quello di consumo. In mancanza dei dati di misura forniti dai Distributori o in caso di impossibilità contingente (a causa di guasti o anomalie informatiche sui dati) il Fornitore emetterà fattura in acconto per i corrispettivi del mese di competenza sulla base dell'autolettura del Cliente se disponibile (per il gas naturale), ovvero sulla base dei consumi stimati o previsionali, considerando il fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica del sito interessato in base ai dati dai consumi storici del Cliente se disponibili, ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Richiesta di Fornitura, salvo conguaglio che sarà effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione.

8.2 Energia Elettrica. La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica avverrà con periodicità: - bimestrale per i Clienti domestici; - mensile per i Clienti non domestici. Nel caso di mancata comunicazione dei dati di consumo, TRES effettuerà la fatturazione a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici o stimati forniti dal Distributore.

Gas Naturale. La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas avverrà, con frequenza: - almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 500 Smc/anno; - bimestrale per i pdi uso domestico; - mensile per i pdi con uso diverso dal domestico; - mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero aventi qualsiasi tipo di consumi.

8.3 La fatturazione avverrà entro i termini previsti dalla normativa AEEGSI.

8.4 Ai sensi della Delibera 501/14/R/Com e ss.mm.ii., il Fornitore provvederà ad emettere una bolletta sintetica che verrà inviata al Cliente in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica indicato nella Richiesta di fornitura, salvo che il Cliente non richieda l'invio della fattura in formato cartaceo. Il Cliente avrà l'onere di stampare la fattura trasmessa in formato elettronico. Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente su sua apposita richiesta.

8.5 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura.

8.6 Resta inteso che il Cliente, a pena di decadenza, non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione delle medesime.

8.7 In caso di richiesta di rettifica di fatturazione, il Fornitore si impegna a rispettare i livelli minimi di qualità prescritti dalle specifiche delibere dell'AEEGSI applicabili alle attività di vendita e, in caso di mancato rispetto dello standard specifico, ad erogare al Cliente i corrispondenti inderizzati automatici.

8.8 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, senza specifica autorizzazione del Fornitore stesso. In caso di ritardo pagamento delle fatture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e senza la necessità di formale messa in mora,

applicherà al Cliente qualificato come non Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 co. 2, D.lgs. n. 231/02 e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento.

Al Cliente qualificato come Consumatore ai sensi della D.Lgs. 206/2005 verranno applicati interessi moratori pari al tasso di riferimento della BCE aumentato di 3,5 punti percentuali. Verranno inoltre addebitate al Cliente le spese sostenute dal Fornitore ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture oltre ai costi amministrativi sostenuti per la gestione della pratica e l'invio delle comunicazioni. Il costo amministrativo minimo imputabile è di 15 (quindici) Euro ogni comunicazione. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è fatta salva la facoltà del Fornitore di affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito.

8.9 Ai sensi dell'articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso espresso del Fornitore.

8.10 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di morosità del Cliente si applicano altresì le disposizioni del presente articolo che seguono.

8.11 Fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di morosità reiterata, dall'art. 3.4 del TIMCE per l'energia elettrica (All. A alla Del. 258/2015/R/com e ss.mm.ii.) e dall'art. 4.2bis del TNG per il gas naturale (All. A alla Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.), in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.

Decorso inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell'immediata sospensione, potrà procedere ad una riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorso 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.

A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le modalità e tempistiche previste dall'art. 45 della RDDG (All. alla Del. 574/2013/R/GAS e ss.mm.ii.) per la fornitura di energia elettrica e con le tempistiche e modalità previste dall'art. 90 del TIGG (All. A alla Del. ARG/elt 198/11 e ss.mm.ii.) per la fornitura di gas naturale.

8.12 Decorso 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo altresì procedere a richiedere al Distributore: i) la cessazione amministrativa per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso/ dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme.

8.13 La facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentano i requisiti fissati dall'AEEGSI (ai sensi del TF o del TIQV così come modificato dalla del. 463/2016/R/com e s.m.i.). In particolare è possibile richiedere il piano di rateizzo nei seguenti casi:

Energia Elettrica: (i) La bolletta sia basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti Domestici o al 250 % per i Clienti non Domestici dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi 12 mesi; (ii) La bolletta contenente ricalcoli relativi ai casi diversi da quelli di malfunzionamento del gruppo di misura non imputabile al Cliente, sia superiore al 250 % dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base dei consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio; **Gas Naturale:** (i) La bolletta sia basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi; (ii) La bolletta contenga ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi.

Energia Elettrica e Gas Naturale: (i) La bolletta è relativa a corrispettivi per consumi non registrati, a causa di un malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente; (ii) La prima bolletta emessa successivamente all'attivazione della fornitura sia basata su dati di misura superiori al 150 % per i Clienti domestici o al 250 % per i Clienti non domestici, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo; (iii) Mancato rispetto anche episodico della periodicità della fatturazione di cui al precedente art. 8.3.

Ad ogni modo, il cliente potrà richiedere la rateizzazione qualora: (i) La bolletta riguardi importi superiori a 50 euro; (ii) Entro 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In tal caso il Fornitore si riserva di chiedere il pagamento della prima rata entro il predetto termine allegando tutta la documentazione necessaria alla fattura medesima. Inoltre la rateizzazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) Le rate, non cumulabili, avranno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non potranno essere di un numero inferiore a due; (ii) Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso di riferimento fissato dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza incluso in bolletta eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.

8.14 Ove non sia stato possibile eseguire la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura dal punto di prelievo e/o punto di riconsegna, anche sotto forma di lavoro complesso. I relativi costi saranno posti a carico del Cliente e l'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del Contratto.

8.15 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, è dritto del Fornitore richiedere al Distributore, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Cessazione amministrativa per morosità, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TNG; in tale caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di Distribuzione competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendersi: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; (iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale; (iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale; a seguito della Cessazione amministrativa l'impresa di Distribuzione provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo V del TNG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna; - per la fornitura di energia elettrica, il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., a richiedere la rimozione del punto/ di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento a seguito della quale l'impresa di Distribuzione provvede all'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i punti non sia pervenuta una richiesta di switching.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE Mercato Libero

8.16 Clienti non disallentabili - In caso di omesso o parziale pagamento della fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente non disallentabile un sollecito a mezzo raccomandata contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e potrà procedere, per l'energia elettrica ai sensi dell'art. 24 del TIMOE a risolvere i relativi contratti di trasporto e dispacciamento, e per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la cessazione amministrativa dei punti di riconsegna. L'impresa di Distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD morososi i servizi di Maggiore tutela o di Salvaguardia, per il POD morososi il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora nel sia impossibile l'attivazione, il servizio di Default, di cui al TIVG.

8.17 In caso di fornitura congiunta (gas naturale e energia elettrica) il Fornitore avrà facoltà di richiedere, a seguito della morosità del Cliente finale, la sospensione, risoluzione contrattuale, cessazione amministrativa, interruzione, con riferimento ad entrambi o a uno solo dei servizi forniti.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto, anche per una sola delle due forniture (in ipotesi di contratto dual fuel), ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con effetto immediato, e comunque salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: • il Cliente non risulta titolare della capacità di stipulare il Contratto ovvero non risulta titolare o averne diritto all'utilizzo degli impianti; • il Cliente abbia comunicato dati non veritieri al momento della conclusione del Contratto ovvero abbia omesso di comunicare ogni possibile variazione dei medesimi dati nel corso della fornitura; • il Cliente usi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati o presso ubicazioni diverse dai punti di riconsegna e/o prelievo indicati nella Richiesta di Fornitura; • in caso di manomissione e/o prelievo fraudolento; • il Cliente rivenda o ceda a terzi il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto; • il Cliente sia in stato di insolvenza patrimoniale, sia dichiarato fallito, assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato depositato di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta allo scioglimento o alla liquidazione del Cliente; • iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedura esecutiva; • mancato pagamento di fatture relative ad altri contratti in essere o anche cessati con il Fornitore; • morosità relativa ad altra fornitura intestata al medesimo Cliente; • revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura RID/SEPA); • modifica dello stato di attività della ditta presso la Camera di Commercio od operazioni societarie; • invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art. 11.2 entro i termini richiesti.

9.2 In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente Contratto il Cliente dovrà tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione anche se relativa solo ad uno o più siti.

ART. 10 - IMPOSTE E TASSE

10.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore senza facoltà di rivalsa.

10.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e salvo espressa dichiarazione del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

10.3 Le accise gravanti sui consumi di gas naturale e/o energia elettrica, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa. Informazioni sulle aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del Fornitore e sul sito internet www.tresenergia.it

10.4 Il Cliente che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa, deve farne espressa richiesta e rendere apposita dichiarazione come da moduli fiscali consegnati all'atto della firma del presente Contratto. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.

10.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancata dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso.

10.6 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del Cliente o del Fornitore o di entrambi secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART. 11 - GARANZIE DI PAGAMENTO

11.1 Il Cliente, alla sottoscrizione del Contratto, non è tenuto a rilasciare nessuna forma di garanzia nel caso in cui il Fornitore abbia ottenuto adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. Per adeguata copertura si intende un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e un massimo di 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato.

11.2 Il Cliente si impegna, tuttavia, a rilasciare fidejussione bancaria qualora il Fornitore ne formuli espressa richiesta scritta con raccomandata A/R, in relazione alla verifica della sua affidabilità, sulla base dell'esito della verifica sulla copertura del credito, in caso di revoca o riduzione della copertura del credito concessa dall'assicurazione oppure a seguito di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente. La citata garanzia dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Fornitore. In mancanza di rilascio il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

11.3 La citata garanzia dovrà essere emessa fino alla concorrenza di un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e al massimo di 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato e con tenere la clausola di escussione "a prima richiesta". In qualsiasi momento, in seguito a verifiche sul fatturato, il Fornitore può chiedere l'integrazione della garanzia nel caso in cui l'importo non copra i quantitativi descritti sopra.

11.4 Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella originaria entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta.

ART. 12 - MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO E CESSIONE

12.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali durante la validità del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (All. A alla Del. ARG/com 104/10). Per giustificato motivo si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate a partire: a) dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta al Cliente alimentato in BT o con consumi di gas naturale fino a 200.000 Smc/anno; b) dall'inizio del 2° (secondo) mese successivo a quello in cui il Fornitore

le avrà comunicate in forma scritta con nota in fattura al Cliente titolare anche di un solo sito in MT o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno. Fatta salva la prova contraria, le comunicazioni di modifica unilaterale di cui al presente art. si presumono ricevute dal Cliente finale decorso 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esseroente la vendita.

12.2 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto e/o del relativo credito, ovvero del mandato in esso contenenti dal Cliente, da parte del Fornitore ad altre/e società operanti sul mercato della vendita di gas naturale e/o energia elettrica a clienti idonei o comunque ad una società terza.

12.3 Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto da parte del Fornitore.

ART. 13 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

13.1 Nei casi di successione nel presente Contratto inclusi i casi di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore; il Cliente acquirente rimarrà quindi obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto, fatto salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore.

ART. 14 - COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI

14.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato) ed essere inviate a mezzo posta, per il Fornitore a TRES ENERGIA S.r.l. - VIA SICILIA, 241 - 00187 ROMA (RM) oppure a mezzo PEC: tresenergia@pec.it, per il Cliente all'indirizzo indicato nella richiesta di fornitura. Inoltre il Cliente potrà inviare le comunicazioni anche a mezzo fax al numero 06.98230903 e il Fornitore con nota in fattura. In allegato al presente contratto e sul sito www.tresenergia.it viene fornito anche il modulo per eventuali reclami scritti o richieste di informazioni da inoltrare al citato indirizzo del Fornitore come previsto dal TIQV (All. A alla Del. ARG/com 164/2008 e esum.it). Nel caso in cui non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: (i) ragione sociale; (ii) indirizzo di fornitura; (iii) indirizzo postale se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico; (iv) il servizio al quale si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni andranno poi inviati a uno dei recapiti sopra riportati. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it.

ART. 15 - RISERVATEZZA

15.1 Le parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo successivo pari a 3 (tre) anni, le parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: a, in adempimento di norme di legge; b, necessarie per l'esecuzione del presente Contratto e, in particolare, la trasmissione ai Distributori locali competenti e a Tema S.p.A. delle informazioni necessarie alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti; c, previo consenso scritto.

15.2 E' in ogni caso facoltà del Fornitore menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nonché i quantitativi di gas naturale e/o energia elettrica ceduti dal Fornitore, nella pubblicità e/o a fini promozionali. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica è assicurata da il Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

16.1 Il presente Contratto non è soggetto a registrazione salvo in caso d'uso e il relativo onere sarà a carico della parte che via abbia dato causa. L'imposta sarà in ogni caso dovuta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.p.R. n. 131/1986.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 2, c.p.c., per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma.

ART. 18 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1 Per risolvere eventuali controversie con il Fornitore, il Cliente potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione del Servizio di Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili direttamente sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatoriconciliazione.htm. La predetta procedura potrà essere attivata solo previo reclamo al Fornitore, a seguito della mancata risposta o nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico sono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze. Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso. Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con deliberazione ARG/com 104/10 un codice di condotta commerciale (di seguito "Codice di Condotta Commerciale") che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un Cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- offrire sempre al Cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

Se il Cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al Cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- tutti gli oneri e le spese a carico del Cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il Cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il Cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i casi in cui la società di vendita deve versare al Cliente un indennizzo automatico;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

3. Documentazione e diritto di ripensamento

Al momento della sottoscrizione, il Cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): entro 14 giorni la società di vendita deve inviare al Cliente una copia scritta del contratto; il Cliente può recedere senza spese entro 14 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verificare quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita di energia elettrica;
- abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica;
- abbia fornito informazioni chiare su:
 - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
 - le altre spese a carico del Cliente previste dal contratto
 - la durata del contratto
 - come e quando saranno misurati i consumi
 - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
 - i tempi per l'avvio del servizio abbia consegnato una copia scritta del contratto;
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.

TRES ENERGIA S.r.l. - Via Sicilia, 241 - 00187 Roma, iscritta nel Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 14169961001

Tutte le eventuali informazioni relative ai termini del presente contratto ed ai relativi allegati potranno essere ottenute chiamando il Servizio Clienti di TRES ENERGIA al Numero Verde 800 642 539 o visitando il sito internet www.tresenergia.it

INFORMATIVA E CONSENSO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, TRES informa che nell'espletamento della propria attività acquisisce dati personali e, in proposito fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003:

a) finalità e modalità del trattamento: i dati sono trattati nell'ambito di attività di fornitura di gas metano, energia elettrica ed eventuali servizi ad essi connessi. Il trattamento viene effettuato per mezzo di soggetti nominati Responsabili ed Incaricati al trattamento mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati oggetto di trattamento sono: ● trattati in modo lecito e secondo correttezza; ● raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; ● esatti e, se necessario, aggiornati; ● pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; ● conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; ● i dati dell'interessato possono essere trattati altresì nell'ambito dello svolgimento di attività di invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale e telemarketing finalizzate alla proposizione di ulteriori servizi erogabili dal Titolare del trattamento, quali la fornitura di gas ed eventuali servizi connessi alla fornitura di gas e di energia elettrica. L'attività di telemarketing potrà essere esercitata anche per il tramite di call center nominati da TRES

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell'adesione al contratto TRES per l'erogazione di energia elettrica.

c) conseguenze del rifiuto del conferimento: il rifiuto a fornire i dati, da parte dell'interessato, comporta l'impossibilità da parte di TRES di porre in essere le attività sopra menzionate.

d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a: ● istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti; ● istituti finanziari, assicurativi; ● soggetti esterni che svolgono funzioni connesse ai servizi offerti; ● autorità competenti i dati non sono soggetti a diffusione ● a call center per lo svolgimento di attività di telemarketing, come indicato nel punto a) della presente informativa.

e) diritti dell'interessato (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. e): in relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/2003 ed in particolare: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f) gli estremi identificativi del Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è TRES ENERGIA S.r.l. con sede legale in Roma, via Sicilia, 241, ove il trattamento stesso si svolge e ove l'interessato può esercitare i diritti di cui all'Art. 7 D.Lgs.196/2003, facendo particolare riferimento al diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale e di telemarketing relativamente a servizi di TRES. Sono garantiti da TRES i diritti di cui all'ex Art. 7 D.Lgs.196/2003.

Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per la fornitura di energia elettrica a cui viene allegata.

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALI RELATIVI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
ED INDENNIZZI AUTOMATICI (All. A Del. 413/2016 e s.m.i. - TIQV)

Con la delibera 413/2016/R/com, l'AEEGSI ha approvato il Testo Integrato della regolazione della Qualità commerciale dei servizi di Vendita (di seguito "TIQV") al fine di definire gli standard di qualità cui gli esercenti la vendita sono tenuti ad attenersi nei diversi momenti che scandiscono il rapporto contrattuale con il Cliente finale.

In particolare:

- per "standard specifico di qualità" si intende il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al Cliente;
- per "standard generale di qualità" si intende il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.

TRES ENERGIA S.r.l. si impegna a rispettare i predetti standard imposti dagli artt. 15 e ss del TIQV, riepilogate nelle seguenti tabelle (art. 15 commi 1 e 2):

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

INDICATORE	STANDARD SPECIFICO
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tabella 1, TRES si impegna a corrispondere al cliente, in occasione della prima fatturazione utile un indennizzo pari a:

- € 25,00, nel caso in cui la prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
- € 50,00 nel caso in cui la prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard;
- € 75,00 nel caso in cui la prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard.

TRES non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico nel caso in cui il mancato rispetto degli standard sia riconducibile:

- a cause di forza maggiore così come definite nell'art. 18.1 lett. A del TIQV; o
- a cause imputabili al cliente finale o a persone terze, ovvero a danni o impedimenti provocati da terzi.

Inoltre, il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 53.6 del TIQV;
- nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
- in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale in quanto carenti delle informazioni a tal fine necessarie (cfr. art 8.3 del TIQV, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome e cognome del cliente, indirizzo di fornitura, etc.).

TRES accrediterà al cliente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo della prima fattura addebitata al cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura evidenzierà un credito in favore del cliente, che verrà detratto dalle successive fatture fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L'indennizzo automatico, ove dovuto, verrà corrisposto da TRES comunque entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, eccezion fatta per i clienti con periodicità quadrimestrale, il cui termine è fissato in 8 (otto) mesi.



085PUN_GDO

offerta del mercato libero per la fornitura di energia

PREZZO LUCE ENERGIA VERDE*

PUN + 0,0085 €/kWh

* Si attesta che le emissioni di CO2 associate all'energia fornita vengono interamente compensate con le corrispondenti **GARANZIE D'ORIGINE**, rilasciate e successivamente annullate dal GSE (Gestore Servizi Elettrici).

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

Il prezzo dell'energia è composto dal P.U.N. (prezzo unico nazionale dell'energia) a cui va aggiunto il seguente spread fisso per fasce: **0,0085 €/kWh**, applicato ai quantitativi di energia elettrica prelevati dal contatore, a copertura dei costi di approvvigionamento.

Oltre ai Servizi di Vendita, composti da quota fissa di commercializzazione e vendita di € 15,00, prezzo di fornitura e dispacciamento, perdite di rete, corrispettivi previsti dalla Del.111/06 dell'ARERA, sono fatturati al Cliente i Servizi di rete e gli oneri generali di sistema, quali trasporto, misura e distribuzione dell'energia elettrica, composti da quote fisse e quote variabili, così come previsto e disciplinato dall'ARERA con aggiornamento trimestrale, ivi compresa la componente Asos. Va inoltre aggiunta l'imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali, quali le accise e l'IVA. Saranno fatturati al cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dal Distributore locale, da Tema e dall'ARERA.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La frequenza di fatturazione è mensile. Il cliente può comunicare l'autolettura tra il 27 e il 30 di ogni mese al numero verde, tramite Whatsapp al numero 340 2496622 o all'indirizzo e-mail clienti@tresenergia.it. L'autolettura verrà utilizzata per la fatturazione previo controllo e validazione, salvo conguaglio da parte del Distributore.

CONTATTI

Assistenza telefonica dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 20:00.

Supporto e-mail clienti@tresenergia.it

Scarica la nostra app TRES ENERGIA sull'AppStore e su Google Play e seguici su Facebook.

Luogo _____ Data _____

Firma per esteso del richiedente



CMEM12

offerta del mercato libero per la fornitura di gas

Prezzo Gas

0,12 €/smc

Offerta valida fino al: 31/12/2021

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

Il prezzo del gas è composto dal CMEM a cui va aggiunto il seguente spread fisso: 0,12 €/Smc, applicato ai quantitativi di gas naturale prelevati dal contatore.

Il cliente dovrà corrispondere importi pari alle componenti a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) come definiti dal TIVG, della quota fissa di vendita al dettaglio (QVD) pari a 15,00 € e della quota variabile pari a 0,04 €/Smc.

Sono a carico del cliente le componenti tariffarie QT_i di cui alla Delibera 16/2013/R/GAS ed al TIVG, tutte le componenti previste dalla normativa di volta vigente e valide nel territorio di ubicazione del punto di riconsegna a copertura dei costi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché ulteriori componenti ovvero oneri di qualsiasi natura eventualmente introdotti dall'AEEGSI. Tutti i corrispettivi sono indicati al netto delle accise e di qualsiasi altra imposta erariale o addizionale gravante sui consumi nonché dell'IVA e di ogni altro onere fiscale.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La frequenza di fatturazione è mensile. Il cliente può comunicare l'autolettura tra il 27 e il 30 di ogni mese al numero verde, tramite Whatsapp al numero **340 24 96 622** o all'indirizzo e-mail **clienti@tresenergia.it**. L'autolettura verrà utilizzata per la fatturazione previo controllo e validazione, salvo conguaglio da parte del Distributore.

CONTATTI

Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle **09:00** alle **20:00**.

Supporto e-mail **clienti@tresenergia.it**

Scarica la nostra app **TRES ENERGIA** sull'AppStore e su Google Play e seguici su Facebook.

Luogo _____ Data _____

Firma per testato del richiedente

MODALITA' DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE

1. ACCEDI AL SITO www.tresenergia.it NELL'AREA **DIVENTA CLIENTE**



2. ACCERTATI DI AVERE CON TE I DOCUMENTI NECESSARI

DOCUMENTI NECESSARI

Gentile cliente, per completare l'adesione all'offerta dovrai avere a portata di mano:

- ✓ Codice Fiscale
- ✓ Ultima Fattura Luce e/o Gas
- ✓ Documento di Riconoscimento

3. INSERISCI IL CODICE CONVENZIONE “RPT”



4. SEGUI GLI STEP SUCCESSIVI per l'inserimento dei dati.